Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della soc. coop. «Masival consorzio cooperativo a r.l.» con sede in Roma (RM), C.F. 10657901004, costituita in data 8 ottobre 2009.

Art. 2.

L'avv. Jacopo Marzetti nato a Roma il 14 maggio 1982, (MRZJCP82E14H501R), con studio in Via Angelo Brofferio, 6 - Roma, è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato Commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

14A00320

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 27 settembre 2013.

Fondo per lo sviluppo e la coesione - Provincia autonoma di Trento - Riprogrammazione del Programma attuativo provinciale (PAP) 2007-2013. (Delibera n. 70/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61, della legge 27 dicembre 2002: n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993);

Visto l'art. 11, della legge 1° gennaio 2003, n. 3, il quale prevede che ogni progetto d'investimento pubblico debba essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato art. 61,

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione e, in particolare, l'art. 16 che, in relazione agli interventi di cui all'art. 119 della Costituzione, diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, ne prevede l'attuazione attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e in particolare gli articoli 3 e 6 che per la tracciabilità dei flussi finanziari a fini antimafia, prevedono che gli strumenti di pagamento riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della sopracitata legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione di detto codice;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, in attuazione dell'art. 16, della richiamata legge delega n. 42/2009 e in particolare l'art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento

nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 maggio 2013, con il quale è stata conferita la delega al Ministro per la coesione territoriale ad esercitare le funzioni di cui al richiamato art. 7, della legge n. 122/2010 relative, tra l'altro, alla gestione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003) con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del Codice unico di progetto (CUP), che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006, n. 174 (*G.U.* n. 95/2007), con la quale è stato approvato il QSN 2007/2013 e la successiva delibera 21 dicembre 2007, n. 166 (*G.U.* n. 123/2008) relativa all'attuazione del QSN e alla programmazione del FSC per il periodo 2007/2013;

Vista la delibera di questo Comitato 6 marzo 2009, n. 1 (*G.U.* n. 137/2009) che, alla luce delle riduzioni complessivamente apportate in via legislativa, ha ridefinito le risorse FSC 2007/2013 disponibili in favore delle Regioni e delle Province autonome;

Vista la delibera di questo Comitato 11 gennaio 2011, n. 1 (*G.U.* n. 80/2011) concernente "Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000/2006 e 2007/2013", che ha ulteriormente aggiornato le risorse FSC 2007/2013 disponibili in favore delle Regioni e Province autonome;

Vista la delibera di questo Comitato 20 gennaio 2012, n. 11 (*G.U.* n. 83/2012), concernente la presa d'atto del Programma attuativo provinciale (PAP) - FSC 2007/2013 della Provincia autonoma di Trento;

Vista la delibera di questo Comitato 23 marzo 2012, n. 41 (*G.U.* n. 138/2012) concernente fra l'altro le modalità di programmazione delle risorse FSC 2007/2013 e in particolare il punto 2.1 che prevede inoltre che siano sottoposte all'esame di questo Comitato, per la relativa presa d'atto, le proposte di riprogrammazione che determinino, all'interno dei programmi, scostamenti finanziari superiori al 20% del valore delle risorse FSC programmate per ciascuna azione cardine/progetto strategico, ovvero per ciascun asse/priorità di riferimento;

Vista la proposta n. 848 del 23 settembre 2013 del Capo di Gabinetto del Ministro per la coesione territoriale e la relativa documentazione istruttoria concernente la parziale riprogrammazione del PAP - FSC 2007/2013 relativo alla Provincia autonoma di Trento;

Considerato che la citata proposta è stata preliminarmente approvata dal Comitato di sorveglianza del Programma e favorevolmente istruita dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica ai sensi delle citate delibere numeri 166/2007 e 41/2012;

Considerato che il PAP Trento, del valore complessivo di risorse FSC pari a 48,631 milioni di euro di cui alla citata delibera n. 1/2011, prevedeva originariamente due interventi, il "Progetto Manifattura" (azione cardine per un valore di 33,518 milioni di euro) e il "Progetto Baite" (per un valore di 13,654 milioni di euro), oltre all'asse "Assistenza tecnica" (per un valore di 1,459 milioni di euro);

Considerato altresì che il valore complessivo aggiornato del PAP, rispetto agli iniziali 48,631 milioni di cui alla delibera n. 1/2011, è ora pari a 48,561 milioni di euro al netto del contributo di solidarietà disposto con la citata delibera n. 41/2012 in favore delle zone terremotate della Regione Abruzzo, per un importo di 70 mila euro;

Considerato infine che la riprogrammazione proposta prevede che sia escluso dal PAP in esame il "Progetto Baite" a causa delle difficoltà attuative riscontrate nella interlocuzione della Provincia con i potenziali soggetti beneficiari, che il valore dell'asse "Assistenza Tecnica" sia ridotto a 70 mila euro posti interamente a carico del bilancio provinciale e che le risorse FSC rese così disponibili siano assegnate ad incremento del valore finanziario dell'azione cardine "Progetto Manifattura", che viene quindi incrementato da 33,518 a 48,561 milioni di euro;

Tenuto conto che il "Progetto Manifattura" - già individuato quale azione cardine all'interno dell'Asse "Energia e Ambiente" da realizzare attraverso lo strumento dell'Accordo di programma quadro (APQ) e per il quale è garantita la compatibilità con la normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato - ha l'obiettivo di dare vita ad un polo operante nel campo delle green technologies, attraverso il recupero e la ristrutturazione di una parte del compendio immobiliare dell'ex "Manifattura Tabacchi" -Rovereto, al fine di attrarre e catalizzare una pluralità di iniziative di ricerca, formazione, assistenza tecnica, networking, incentrate sull'impresa, continuando un percorso già intrapreso mediante la costituzione sul territorio trentino del connesso distretto tecnologico;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3, della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la odierna nota n. 3839-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della presente seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro per la coesione territoriale;

Prende Atto

in linea con la proposta richiamata in premessa, della riprogrammazione parziale del PAP 2007/2013 della Provincia autonoma di Trento, che comporta la destinazione integrale delle risorse FSC al finanziamento dell'azione cardine "Progetto Manifatture" per un importo complessivo di 48,561 milioni di euro.

Stabilisce

1. Trasferimento delle risorse e governance del Programma.

1.1 Le risorse assegnate con la presente delibera a favore della Provincia autonoma di Trento sono trasferite alla medesima Regione secondo le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per Io sviluppo e la coesione e utilizzate nel rispetto del patto di stabilità interno.

1.2 Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica è chiamato a verificare l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo del Programma, anche con riferimento all'ammissibilità e congruità delle spese.

2. Monitoraggio e pubblicità.

2.1 Gli interventi ricompresi nel Programma saranno monitorati nell'ambito della Banca dati unitaria per le politiche regionali finanziate con risorse aggiuntive comunitarie e nazionali in ambito QSN 2007/2013, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'inserimento degli aggiornamenti sui singoli interventi avviene a ciclo continuo e aperto secondo le vigenti modalità e procedure concernenti il monitoraggio delle risorse del FSC.

2.2 A cura del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica e del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica sarà data adeguata pubblicità all'elenco degli interventi ricompresi nel Programma e finanziati nell'ambito della citata azione cardine, nonché alle informazioni periodiche sul relativo stato di avanzamento, come risultanti dal predetto sistema di monitoraggio.

Tutti gli interventi saranno oggetto di particolare e specifica attività di comunicazione al pubblico secondo le modalità di cui al progetto "Open data".

2.3 Il CUP assegnato agli interventi ricompresi nel Programma in esame va evidenziato, ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, nella documentazione amministrativa e contabile riguardante i detti interventi.

3. Norma finale.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera si applicano le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Roma, 27 settembre 2013

Il vice presidente: SACCOMANNI

Il segretario generale: GIRLANDA

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2014
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione n. 123

14A00366

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

BANCA D'ITALIA

Riforma organizzativa della Vigilanza della Banca d'Italia. Procedimenti amministrativi e provvedimenti normativi.

Con deliberazioni del Consiglio Superiore della Banca d'Italia, rispettivamente del 31 ottobre e del 20 dicembre 2013, sono state approvate la revisione del modello organizzativo dell'Amministrazione Centrale della Banca, attraverso l'istituzione del nuovo modulo del Dipartimento in luogo dell'Area Funzionale, e la creazione del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria.

L'organizzazione della Vigilanza nel nuovo Dipartimento è stata riconfigurata per rafforzare l'efficacia dell'attività di controllo sugli intermediari alla luce degli importanti cambiamenti in atto, quali le innovazioni dell'assetto regolamentare conseguenti alla crisi economica e l'imminente avvio del Sistema unico di vigilanza europeo (SSM). È stata pure tenuta presente l'esigenza di razionalizzare i processi decisionali e di accrescere integrazione e flessibilità delle strutture organizzative preposte alla Vigilanza.

La riforma organizzativa ha decorrenza dal 27 gennaio 2014: a partire da tale data la precedente Area funzionale Vigilanza bancaria e finanziaria viene sostituita dal Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria, composto da 8 Servizi.

La riorganizzazione determina, tra l'altro, lo spostamento di alcune competenze amministrative da una struttura all'altra e la modifica della denominazione delle strutture stesse. In ragione di ciò, con il presente provvedimento si procede ad aggiornare al nuovo assetto organizzativo: *i)* i criteri per l'individuazione delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi in materia di vigilanza di competenza dell'Istituto (par. 1); *ii)* la disciplina dei poteri sostitutivi in caso di inerzia nella conclusione dei procedimenti amministrativi in tale materia (par. 2); *iii)* i riferimenti alle strutture organizzative della Vigilanza contenuti nella normativa della Banca d'Italia diversa da quella concernente i procedimenti amministrativi relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria (par. 3).

1. Individuazione delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi in materia di vigilanza

L'art. 9 del provvedimento del 25 giugno 2008(1) (di seguito: «il Regolamento"), per l'individuazione delle strutture responsabili di ciascun procedimento o fase procedimentale, fa rinvio all'elenco allegato al Regolamento stesso; per i casi in cui l'elenco indica più unità organizzative in alternativa, consente di identificare univocamente il responsabile sulla base della natura dell'intermediario di volta in volta interessato (accentrato, accentrato specializzato, decentrato), quale risultante dalle apposite liste di gruppi e intermediari bancari e finanziari pubblicate e aggiornate dalla Banca d'Italia sul proprio sito internet.

Nel nuovo assetto organizzativo, il riparto di funzioni tra le strutture aventi compiti di vigilanza tiene conto della distinzione tra i gruppi bancari sottoposti alla diretta supervisione della Banca Centrale Europea nell'ambito del SSM, attribuiti alla competenza del nuovo Servizio Supervisione Bancaria 1, e i gruppi bancari e le banche non sottoposti alla diretta supervisione della BCE, sui quali le funzioni di vigilanza sono svolte dal Servizio Supervisione Bancaria 2 o dalle Filiali dell'Istituto. Inoltre, alcune delle funzioni in precedenza affidate al Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali sono ora ripartite tra il Servizio Costituzioni e Gestione delle Crisi e il Servizio Tutela dei Clienti e Antiriciclaggio.

(1) Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.